



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E I SERVIZI GENERALI

Dirigente: Dott.ssa Simonetta Negrini



REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2022

Emanato con Decreto rettorale 568 del 30 giugno 2022



Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2022/2023	3
PREMESSA.....	3
Articolo 1 Definizioni	3
Capo I - Ammontare della contribuzione per i corsi di studio	4
Articolo 3 Studente a tempo parziale.....	4
Articolo 4 Scadenze e indennità di mora per il ritardato pagamento della contribuzione studentesca e per la presentazione tardiva dell'autorizzazione all'Ateneo per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS	5
Articolo 5 Contributi per iscrizione e frequenza ai corsi singoli e a singole attività didattiche erogate in modalità e-learning.....	6
Articolo 6 Altri Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente.....	6
Articolo 7 Contributo per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio e agli esami di Stato.....	7
Articolo 8 Contributo corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa	7
Capo II – Diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione	8
Articolo 9 Studenti beneficiari o idonei delle borse di studio dell'ERSU.....	8
Articolo 10 Studenti con disabilità.....	8
Articolo 11 Studenti immatricolati al primo anno con un ISEE entro 24.335,11	8
Articolo 12 Studenti in corso iscritti al secondo anno con un ISEE entro 24.335,11 euro e 10 CFU conseguiti	8
Articolo 13 Studenti in corso iscritti oltre il secondo anno e studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori corso con un ISEE entro euro 24.335,11 e 25 CFU conseguiti	9
Articolo 14 Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo o rifugiati	9
Articolo 15 Orfani e studenti deceduti	9
Articolo 16 Studente rientrante nella definizione di “caregiver familiare”	10
Articolo 17 Situazioni di eccezionale gravità	10
Articolo 18 Diplomatici con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100).....	11
Articolo 19 Studenti che si laureano nei mesi di marzo e aprile.....	11
Articolo 20 Conseguimento CFU oltre il 10 agosto	11

Capo III – Ricongiungimento, interruzioni e sospensione della carriera	11
Articolo 21 Ricongiungimento carriera.....	11
Articolo 22 Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli	12
Articolo 23 Interruzione per malattia e situazioni di eccezionale gravità.....	12
Articolo 24 Sospensione della carriera	12
Capo IV – Premialità di carriera.....	12
Articolo 25 Borse per i laureati.....	12
Articolo 26 Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti.....	13
Capo V – Contribuzione in base all'ISEE	13
Articolo 27 Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.....	13
Articolo 28 Riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare	13
Articolo 29 Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare	14
Articolo 30 Studenti stranieri e ISEE	14
Articolo 31 Studenti non residenti in Italia.....	14
Articolo 32 Studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri o da Paesi in guerra.....	14
Capo VI - Contributi corsi post lauream	15
Articolo 33 Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione e ai corsi di specializzazione	15
Articolo 34 Contributo per l'iscrizione ai Master	15
Articolo 35 Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca	15
Capo VII – Accertamenti sulle autocertificazioni.....	16
Articolo 36 Accertamenti sulle autocertificazioni	16
Allegato 1 – Studenti in corso e fino al 1° anno fuori corso	1
Allegato 2 – Studenti dal 2° anno fuori corso	1
Allegato 3 – Studenti iscritti a Corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista).....	1

Regolamento contribuzione studentesca a.a. 2022/2023

PREMESSA

1. Il presente Regolamento norma i criteri per la determinazione della contribuzione dovuta dagli studenti dell'Università di Cagliari (nel seguito, per brevità, "Università") iscritti ai corsi di studio previsti dal DM 270/2004, dal DM 509/1999 e dagli ordinamenti previgenti, alle Scuole di Specializzazione e per i servizi su richiesta dello studente per esigenze individuali, nonché le modalità per il pagamento.
2. Stabilisce, inoltre, le diverse tipologie di esonero dal pagamento della contribuzione riservate a determinate categorie, nonché le modalità di eventuali rimborsi.
3. Per usufruire di qualsiasi servizio didattico e amministrativo dell'Università, inclusa l'attività accademica, gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione, suddivisa in tre rate per ciascun anno accademico.

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:
 - a) **CFU**: tutti i crediti formativi universitari conseguiti dallo studente nella sua carriera per qualsiasi attività effettuata nel periodo di iscrizione. Non si tiene conto dei CFU conseguiti nella carriera di provenienza e convalidati in ingresso, perché riferiti ad attività svolte in un periodo nel quale lo studente non era iscritto nell'attuale carriera. Per i CFU convalidati per passaggio di corso si considera la data di effettivo conseguimento relativa alla carriera di provenienza;
 - b) **ISEE e ISPE**: indicatore della situazione economica equivalente determinato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2- sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'Università, e indicatore della situazione patrimoniale equivalente, previsto dall'articolo 3, comma 1 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modalità integrativa di selezione per la determinazione delle condizioni economiche dello studente già iscritto o che intende iscriversi;
 - c) **studente in corso**: studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera pari alla durata normale del tipo di corso di studi frequentato. Il calcolo degli anni di iscrizione decorre dall'anno di prima immatricolazione nell'attuale carriera. L'eventuale passaggio di carriera non interrompe il calcolo degli anni di iscrizione. Nel calcolo non si tiene conto degli anni di sospensione o di interruzione della carriera. Per gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che hanno maturato parte del loro percorso in altri Atenei (italiani o esteri) nel calcolo degli anni di iscrizione si tiene conto delle eventuali abbreviazioni di carriera;
 - d) **studente fuori corso**: studente con un numero di anni di iscrizione nell'attuale carriera superiore alla durata normale del corso al quale è iscritto (per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente in corso);
 - e) **studente inattivo**: studente iscritto da almeno due anni senza avere conseguito almeno un credito formativo nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione o senza avere superato almeno un esame se studente iscritto a corsi precedenti il D.M. 509/1999;
 - f) **studente a tempo parziale**: studente che, in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato per un impegno didattico a tempo

ridotto rispetto allo studente a tempo pieno per motivate e autocertificate ragioni previste dal Regolamento carriere amministrative studenti.

Capo I - Ammontare della contribuzione per i corsi di studio

Articolo 2

Calcolo della contribuzione per i corsi di studio e modalità di pagamento

1. L'importo individuale della contribuzione per gli iscritti ai corsi di studio è determinato in base a criteri di reddito, di merito e alla situazione personale.
2. L'importo massimo complessivo della contribuzione annuale è calcolato sommando:
 - a) il contributo onnicomprensivo annuale,
 - b) la tassa regionale per il diritto allo studio;
 - c) l'imposta di bollo.
3. Il contributo onnicomprensivo annuale è indicato nelle tabelle allegate al presente Regolamento (allegati 1, 2 e 3), di cui fanno parte integrante, soggette a revisione annuale degli Organi Accademici in base all'aggiornamento del tasso di inflazione programmato, come determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Anche tutti gli altri importi contributivi dovuti sono soggetti a revisione in base all'aggiornamento del tasso di inflazione programmato. Le tabelle riportano la variazione del contributo onnicomprensivo annuale, oltre che in funzione dell'ISEE e del corso di studio di iscrizione, in funzione della condizione di studente in corso o studente fuori corso, di studente inattivo, del numero di anni di fuori corso e del conseguimento di CFU (allegato 1 – studenti in corso e allegato 2 – studenti fuori corso).
4. È dovuto un contributo onnicomprensivo annuale minimo assorbente gli importi di contribuzione più bassi dagli studenti che frequentano corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (allegato 3 – studenti iscritti a corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning).
- 5 Per essere regolarmente iscritti gli studenti devono versare, oltre al contributo onnicomprensivo annuale, l'imposta di bollo nella misura stabilita per legge, che è dovuta da tutti gli studenti anche se esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del presente Regolamento, e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario nella misura fissata dalla Regione Autonoma della Sardegna, se dovuta.
6. Il contributo onnicomprensivo annuale deve essere versato in tre rate, secondo le scadenze indicate all'articolo 4 del presente Regolamento. La Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta, deve essere versata entro la scadenza indicata all'articolo 4 del presente Regolamento.
7. Il versamento delle tasse universitarie deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA. Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento sono disponibili nel sito dell'Ateneo nella sezione dedicata e nel Vademecum sulla contribuzione studentesca.
8. L'Ateneo comunica agli iscritti tramite e-mail l'emissione degli avvisi di pagamento relativi alla prima, alla seconda e alla terza rata. La mancata ricezione della comunicazione non esonera lo studente dal pagamento. Sono abbuonati i singoli pagamenti di importo inferiore a euro 1,00.
9. Il versamento del dovuto oltre i termini comporta l'applicazione dell'indennità di mora.

Articolo 3

Studente a tempo parziale

1. Allo studente non in possesso di altro titolo universitario di pari livello o superiore che, in applicazione delle norme previste dal Regolamento carriere amministrative studenti, abbia optato

per un impegno didattico a tempo parziale si applica il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente a tempo pieno in corso ridotto del 10%.

2. La durata dell'agevolazione non può superare il doppio della durata normale del corso di studi al quale lo studente è iscritto.

3. Al termine del periodo di agevolazione allo studente si applica il contributo onnicomprensivo annuale calcolato per lo studente fuori corso.

4. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente in corso.

Articolo 4

Scadenze e indennità di mora per il ritardato pagamento della contribuzione studentesca e per la presentazione tardiva dell'autorizzazione all'Ateneo per l'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS

1. Il pagamento del contributo onnicomprensivo annuale deve essere effettuato secondo la seguente articolazione:

- prima rata entro il **5 ottobre** dell'anno di iscrizione;
- seconda rata entro il successivo **1° marzo**;
- terza rata entro il **30 giugno**, o entro i dieci giorni prima della data prevista per l'appello di laurea per chi consegue il titolo prima della scadenza indicata per il versamento.

2. Per le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale, anche per coloro che presentano domanda di immatricolazione sotto condizione, il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 5 ottobre se non diversamente previsto negli specifici bandi di selezione per i corsi a numero programmato.

3. La Tassa regionale per il diritto allo studio, se dovuta, deve essere versata entro il 1° marzo.

4. Il mancato rispetto delle predette scadenze comporta l'applicazione di una indennità di mora secondo quanto segue:

Iscrizioni e immatricolazioni dal 6 ottobre al 1° novembre	euro 15,00
Iscrizioni e immatricolazioni oltre il 1° novembre	euro 40,00
Pagamento della seconda rata oltre il 1° marzo	euro 15,00
Pagamento della terza rata oltre il 30 giugno	euro 40,00

5. L'invio tardivo dell'autorizzazione all'Ateneo all'acquisizione dell'ISEE dalla banca dati dell'INPS, al fine della riduzione della contribuzione massima, comporta l'applicazione di una maggiorazione:

- di euro 40,00 se l'invio è effettuato entro il termine per il pagamento della terza rata;
- di euro 120,00 se l'invio è effettuato successivamente alla scadenza della terza rata.

6. Lo studente, in ogni caso, non può inviare l'autorizzazione oltre il termine dell'anno accademico (30 settembre), salvo che per gravi motivi personali o familiari adeguatamente certificati.

7. Non è possibile procedere alla modifica dell'ISEE già acquisito, salvo che per errore materiale o per correzione dell'ISEE apportata d'ufficio dall'INPS. In questi limitati casi la modifica del valore ISEE non comporta l'applicazione di alcuna maggiorazione.

Articolo 5

Contributi per iscrizione e frequenza ai corsi singoli e a singole attività didattiche erogate in modalità e-learning

1. Per l'iscrizione ai corsi singoli gli ammessi devono versare per il contributo di iscrizione euro 132,45 e il bollo dovuto nella misura di legge, oltre a un contributo di euro 66,15 per la frequenza di ogni singolo corso.
2. Per la frequenza di ogni corso singolo erogato in modalità e-learning il contributo è di euro 224,80.
3. Gli studenti iscritti ad un corso erogato in modalità tradizionale che intendano frequentare un'attività didattica erogata in modalità e-learning devono versare un contributo di frequenza per ciascuna attività di euro 109,05.
4. Gli studenti immatricolati condizionatamente ad un corso di laurea magistrale che non perfezionano l'immatricolazione devono versare per l'iscrizione ai corsi singoli dello stesso corso di laurea magistrale esclusivamente il contributo di iscrizione di euro 132,45 e il bollo dovuto nella misura di legge. Per il pagamento dell'importo dovuto è ammesso utilizzare parte delle somme versate come contributo onnicomprensivo al corso di laurea magistrale.
5. Il contributo versato dagli studenti per l'iscrizione ai corsi singoli, finalizzata esclusivamente ad acquisire i requisiti curriculari per l'accesso al corso di laurea magistrale, è utilizzato in compensazione del contributo onnicomprensivo dovuto per l'iscrizione al corso di laurea magistrale qualora l'immatricolazione al corso di studi avvenga nel medesimo anno accademico.

Articolo 6

Altri Contributi per servizi prestati su richiesta dello studente

1. Per i servizi prestati su richiesta dello studente sono dovuti i contributi di seguito elencati, oltre all'imposta di bollo nella misura prevista per legge:

Riconoscimento di titolo straniero (equipollenza o abbreviazione corso)	euro 340,15
Duplicato libretto iscrizione o tessera unica studente	euro 21,60
Trasferimenti dall'Università di Cagliari ad altra sede universitaria	euro 197,40
Trasferimento da altra sede verso l'Università di Cagliari	euro 66,15
Duplicato diploma di laurea	euro 21,60
Tirocinio di adattamento (per semestre)	euro 349,25
Invio del diploma al domicilio dell'interessato	euro 16,70
Per le attività relative alla convalida di CFU in ingresso acquisiti in una precedente carriera o in corsi singoli	euro 108,05
Passaggi di corso	euro 19,20

Articolo 7

Contributo per la partecipazione alle selezioni per l'ammissione ai corsi di studio e agli esami di Stato

1. Coloro che presentano domanda per la partecipazione alle selezioni o ai test di ammissione ai corsi di studio, di qualunque livello, e agli esami di stato devono versare un contributo indicato nella tabella di seguito riportata in conformità alle disposizioni normative vigenti, alle ordinanze del MIUR o alla convenzione/contratto, se la selezione o il test sono gestiti aderendo ad una convenzione/contratto con uno o più Enti che organizzano la selezione o il test medesimi.

Contributo partecipazione prove di ammissione/verifica preparazione iniziale attraverso i test TOLC, TEST ARCHED, TEST SPS (per ogni singolo TOLC, TEST ARCHED, TEST SPS)	euro 30,00
Contributo partecipazione prove di ammissione/verifica preparazione iniziale ai Corsi di studio (non effettuate tramite il test TOLC, TEST ARCHED, TEST SPS)	euro 24,35
Contributo di iscrizione al test di ammissione al Corso di studio di Medicina e chirurgia e odontoiatria	euro 100,00
Contributo per la partecipazione agli esami di stato (ad eccezione dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo)	euro 190,65
Contributo per la partecipazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo	euro 96,80

Articolo 8

Contributo corsi in lingua straniera e in lingua italiana Erasmus Alfa

1. Gli studenti che si iscrivono ad un corso in lingua straniera Erasmus Alfa della durata di 80 ore devono pagare un contributo di euro 88,95.

2. Gli studenti stranieri partecipanti a programmi di mobilità internazionale Erasmus+ o Globus che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa devono pagare un contributo di:

- euro 88,95 per la frequenza di corsi della durata di 80 ore;
- euro 44,50 per la frequenza di corsi della durata di 40 ore.

3. Gli stranieri che non sono iscritti all'Ateneo e non hanno lo status di studente Erasmus+ o Globus che si iscrivono ad un corso in lingua italiana Erasmus Alfa devono pagare un contributo di:

- euro 158,90 per la frequenza di corsi della durata di 80 ore;
- euro 79,45 per la frequenza di corsi della durata di 40 ore.

Articolo 9

Studenti beneficiari o idonei delle borse di studio dell'ERSU

1. Gli studenti beneficiari o idonei delle borse di studio concesse dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (ERSU) sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Se lo studente esonerato versa la prima rata della contribuzione studentesca, essa viene rimborsata entro un mese dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.
3. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive per il conseguimento della borsa di studio.

Articolo 10

Studenti con disabilità

1. Gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento iscritti ai corsi di studio o ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca sono esonerati, a richiesta, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Per gli studenti con un'invalidità compresa tra il cinquanta per cento ed il sessantacinque per cento, a richiesta dell'interessato, è prevista l'applicazione di una riduzione del 30% del contributo onnicomprensivo annuale.
3. La richiesta di esonero deve essere corredata dalla documentazione attestante il riconoscimento dell'handicap o il grado di invalidità

Articolo 11

Studenti immatricolati al primo anno con un ISEE entro 24.335,11

1. Gli studenti che si immatricolano al primo anno in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche agli studenti che si immatricolano e, a seguito di un'abbreviazione di carriera e del numero di crediti formativi universitari riconosciuti, vengono iscritti ad un anno successivo al primo.

Articolo 12

Studenti in corso iscritti al secondo anno con un ISEE entro 24.335,11 euro e 10 CFU conseguiti

1. Gli studenti in corso che si iscrivono al secondo anno in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 e al 10 agosto precedente la relativa iscrizione abbiano conseguito almeno 10 CFU sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente in corso.

Articolo 13

Studenti in corso iscritti oltre il secondo anno e studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori corso con un ISEE entro euro 24.335,11 e 25 CFU conseguiti

1. Gli studenti in corso che si iscrivono oltre il secondo anno e gli studenti fuori corso iscritti al primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 e nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente la relativa iscrizione abbiano conseguito almeno 25 CFU sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente in corso.

Articolo 14

Studenti stranieri assegnatari di borsa di studio del Governo italiano, accordi con Atenei stranieri, richiedenti asilo o rifugiati

1. Sono esonerati d'ufficio dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:
 - gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano, concessa nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Per tali studenti negli anni accademici successivi al primo l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito, come previsto dalle disposizioni vigenti;
 - gli studenti stranieri che si iscrivono ad un corso dell'Università a seguito di accordi con Università straniere o con altre organizzazioni sottoscritti dall'Università che prevedono espressamente il beneficio;
 - gli studenti stranieri che si iscrivono ad un Corso dell'Università e hanno presentato allo Stato italiano richiesta di protezione internazionale (richiedente asilo) o hanno ottenuto lo status di rifugiato o sono titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. Qualora lo status di rifugiato venga ottenuto in corso d'anno, lo studente già iscritto potrà chiedere il rimborso delle tasse già versate.
2. L'esonero previsto dal presente articolo si applica anche per l'iscrizione ai corsi singoli.
3. Gli studenti che beneficiano dell'esonero previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo nella misura prevista per legge.

Articolo 15

Orfani e studenti deceduti

1. Lo studente iscritto in corso o fuori corso da non oltre tre anni per i corsi di laurea triennali e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e da non oltre due anni per i corsi di laurea magistrale biennali che dichiara un ISEE non superiore ad euro 24.335,11 e un ISPE non superiore a euro 52.902,43 che diventa orfano nel corso dell'anno accademico di iscrizione o è orfano di entrambi i genitori ha diritto, previa richiesta, all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. In caso di decesso dello studente sono rimborsate le somme versate a titolo di contributo onnicomprensivo per l'anno accademico in cui si è verificato l'evento su richiesta degli aventi diritto.

Articolo 16

Studente rientrante nella definizione di “caregiver familiare”

1. Lo studente, in corso o fuori corso, che dichiara un ISEE non superiore ad euro 24.335,11 e un ISPE non superiore a euro 52.902,43, che assiste e si prende cura di un familiare riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata rientrante nella definizione di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha diritto, previa richiesta, all'esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. L'istanza deve essere presentata improrogabilmente entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione per le matricole ed entro il 5 ottobre dell'anno di iscrizione per gli iscritti ad anni successivi al primo.

Articolo 17

Situazioni di eccezionale gravità

1. A richiesta, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e si trovano in una delle seguenti particolari situazioni familiari o personali:

- studenti con cittadinanza italiana con famiglia stabilmente residente all'estero;
- studenti con genitore disoccupato iscritto al Centro per l'impiego;
- studenti con genitore iscritto nelle liste di mobilità;
- studenti con genitore beneficiario della cassa integrazione guadagni;
- studenti - coniugati o con figli minori – che sono stati licenziati e risultano iscritti al Centro per l'impiego;
- studenti - coniugati o con figli minori - iscritti nelle liste di mobilità;
- studenti - coniugati o con figli minori - beneficiari della cassa integrazione guadagni;
- studenti per i quali i servizi sociali pubblici rilasciano idonea documentazione di disagio socio/economico;
- studenti detenuti degli Istituti penitenziari, come indicato nella convenzione con il Ministero della Giustizia;
- studenti figli di beneficiario della pensione di inabilità, di orfani di guerra, di ciechi civili, di mutilati ed invalidi di guerra o di invalidi del lavoro o di servizio;
- studenti che dimostrino di essere attualmente ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza pubbliche o private.

2. L'esonero non si applica se lo studente appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE è superiore a euro 24.335,11 e il cui ISPE è superiore a euro 52.902,43 e se lo studente è iscritto fuori corso da oltre tre anni per i corsi di laurea triennali, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e da oltre due anni per i corsi di laurea magistrale biennali. Il calcolo degli anni di iscrizione viene effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione.

3. Per studenti detenuti degli Istituti penitenziari è concesso l'esonero in assenza di ISEE nella banca dati INPS.

4. La richiesta di esonero deve essere presentata, improrogabilmente, per gli studenti che si immatricolano entro la data di presentazione della domanda di immatricolazione e per gli iscritti ad anni successivi al primo entro il 5 ottobre dell'anno di iscrizione

5. Per situazioni sopravvenute successivamente all'iscrizione la richiesta di esonero deve essere presentata entro trenta giorni dall'evento.

6. A richiesta, sono parzialmente esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti il cui nucleo familiare è stato vittima di una calamità naturale nel corso dell'anno

accademico. Per la concessione dell'esonero è necessario produrre idonea documentazione attestante il danno subito e gli eventuali rimborsi ottenuti. La percentuale di esonero, non superiore al 50% della contribuzione dovuta, è determinata in base al valore del danno non rimborsato e dell'ISEE dichiarato.

Articolo 18

Diplomati con il massimo dei voti (100/100 e la lode o 100/100)

1. Gli studenti che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero e che hanno conseguito il diploma con la votazione di 100/100 e la lode o 100/100 e si iscrivono per la prima volta a corsi di primo livello o a corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono esonerati al primo anno dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
2. L'esonero è applicato d'ufficio utilizzando le informazioni presenti nel sistema informativo per la didattica e inserite online dallo studente durante la compilazione della domanda d'immatricolazione, con successiva verifica della veridicità delle stesse presso la scuola superiore di provenienza.

Articolo 19

Studenti che si laureano nei mesi di marzo e aprile

1. Gli studenti che non rientrano in uno dei precedenti casi di esonero che si laureano nei mesi di marzo e aprile i quali, ai sensi del Regolamento didattico d'Ateneo, devono iscriversi al nuovo anno accademico versano un contributo onnicomprensivo annuale pari a euro 232,00 o al minore importo previsto a seguito dell'applicazione del calcolo ordinario, oltre all'imposta di bollo stabilita per legge e, se dovuta, alla tassa regionale per il diritto allo studio.

Articolo 20

Conseguimento CFU oltre il 10 agosto

1. Gli studenti in corso che si iscrivono al secondo anno o ad anni successivi e gli studenti iscritti al primo anno fuori corso in un corso di laurea e di laurea magistrale che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a euro 24.335,11 e non hanno conseguito entro il 10 agosto precedente la relativa iscrizione i CFU previsti negli articoli 12 e 13 sono esonerati dal pagamento della seconda e della terza rata del contributo onnicomprensivo annuale purché acquisiscano i crediti entro il 31 dicembre dell'anno di iscrizione.
2. Per il calcolo degli anni di iscrizione si applica quanto riportato nella definizione di studente in corso.

Capo III – Ricongiungimento, interruzioni e sospensione della carriera

Articolo 21

Ricongiungimento carriera

1. Lo studente che dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici voglia proseguire gli studi deve pagare per ogni anno accademico di mancata iscrizione un contributo fisso di euro 75,60.
2. Se lo studente contestualmente alla richiesta di prosecuzione degli studi presenta domanda di passaggio ad un corso di studi attivo il contributo fisso ammonta ad euro 21,60 per ogni anno accademico di mancata iscrizione.

3. Qualora lo studente rinunci al passaggio di corso è tenuto al pagamento della differenza tra i due importi, pari a euro 54, per ogni anno accademico di mancata iscrizione.
4. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 22

Interruzione per servizio civile, nascita e adozione figli

1. A domanda dell'interessato il ricongiungimento della carriera si applica agli studenti per l'anno di servizio civile, per l'anno di nascita o di adozione di ciascun figlio.
2. In questi casi il contributo fisso annuale non è dovuto.
3. Gli studenti non possono effettuare nell'anno accademico di interruzione degli studi nessun atto di carriera.
4. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 23

Interruzione per malattia e situazioni di eccezionale gravità

1. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (minimo sei mesi) debitamente certificate sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e del contributo fisso previsto dall'articolo 21 – Ricongiungimento carriera - per l'anno accademico nel quale si è verificata l'interruzione.
2. Se il periodo di interruzione è inferiore all'anno e riguarda più anni accademici, il beneficio sarà applicato nell'anno accademico nel quale ricade il maggior numero di mesi di interruzione.
3. Gli studenti non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi nessun atto di carriera.
4. La richiesta del beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 24

Sospensione della carriera

1. L'importo indicato nell'articolo 21, comma 1 – Ricongiungimento carriera - è dovuto anche per ogni anno accademico di sospensione della carriera secondo la disciplina prevista dal Regolamento carriere amministrative studenti.
2. Se la sospensione della carriera è di durata inferiore all'anno accademico lo studente dovrà versare il contributo onnicomprensivo annuale per intero.

Capo IV – Premialità di carriera

Articolo 25

Borse per i laureati

1. L'Ateneo costituisce un fondo pari alla cifra stanziata nel Budget deliberato dal CDA, non inferiore allo 0,8% del contributo onnicomprensivo annuale versato dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con cui concedere delle borse di importo di euro 1.000,00 da ripartirsi tra gli studenti iscritti in corso, come definiti all'articolo 1, in funzione del merito.
2. Gli studenti a tempo parziale possono concorrere solo se hanno concluso gli studi entro la durata normale del proprio corso.
3. Nell'avviso sono definiti i criteri e il numero di borse da ripartire tra i laureati delle diverse Facoltà dell'Università.

Articolo 26

Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale in funzione dei crediti formativi universitari conseguiti

1. Gli studenti che nel corso di un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre, per il primo anno di iscrizione dalla data di immatricolazione al 31 dicembre dell'anno successivo) conseguono almeno 50 CFU beneficiano di un rimborso parziale nella misura del 10% del contributo onnicomprensivo annuale versato.

Capo V – Contribuzione in base all'ISEE

Articolo 27

Autocertificazione dell'ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

1. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) allo stesso Ente o ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o ai Comuni.

2. Lo studente, tramite procedura online, disponibile dal mese di agosto nella sezione servizi online agli studenti, autorizza l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e le informazioni presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), inserisce le altre informazioni utili per il calcolo del contributo onnicomprensivo annuale e autorizza l'Ateneo a effettuare le verifiche sulla correttezza dei dati inseriti.

3. Il termine per autorizzare l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e le informazioni presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e per inserire le altre informazioni utili è fissato al 31 dicembre dell'anno di iscrizione.

4. La presentazione oltre il termine comporta l'applicazione della indennità di mora prevista dall'articolo 4.

5. Lo studente, in ogni caso, non può autorizzare l'Ateneo ad acquisire dall'INPS l'ISEE e le informazioni presenti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) né inserire le altre informazioni utili oltre il termine dell'anno accademico fissato al 30 settembre successivo all'anno di iscrizione, salvo che per gravi motivi personali o familiari, che devono essere adeguatamente certificati.

Articolo 28

Riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare

1. È applicata d'ufficio una riduzione all'ISEE dichiarato in funzione della distanza dalla sede dell'Ateneo del Comune di residenza del nucleo familiare dello studente o del Comune di residenza dello studente unico componente del nucleo familiare:

Luogo di residenza	Percentuale di riduzione dell'ISEE
Entro i 50 Km	0
Oltre i 50 Km	5%
Nuorese, Baronia, Ogliastra e Sassarese	10%
Gallura	15%
Fuori Sardegna	20%

Articolo 29

Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare

1. Agli studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti in corsi di laurea e laurea magistrale in questo Ateneo e non esonerati dal pagamento delle tasse è applicata d'ufficio una riduzione dell'ISEE secondo la seguente tabella:

Numero di componenti del nucleo familiare non esonerati dal pagamento delle tasse iscritti all'Università di Cagliari in corsi di laurea e laurea magistrale	Percentuale di riduzione dell'ISEE
2	10%
3	15%
4	20%
5	25%
6 o superiore	30%

Articolo 30

Studenti stranieri e ISEE

1. Gli studenti stranieri, ai fini della riduzione dell'ISEE in funzione della residenza del nucleo familiare, sono considerati studenti fuori sede indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente sia residente in Sardegna.

2. Gli studenti stranieri in possesso di un codice fiscale che hanno residenza anagrafica in Italia devono richiedere l'attestazione ISEE e inserire le informazioni previste nell'autocertificazione della condizione economica indicata all'articolo 27.

3. Se i genitori dello studente non sono residenti in Italia, oltre all'autocertificazione della condizione economica, lo studente deve presentare agli uffici la documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni posseduti dai genitori, con le modalità indicate nell'articolo 31. L'ISEE complessivo è determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema informativo per la didattica.

Articolo 31

Studenti non residenti in Italia

1. Gli studenti, italiani o stranieri, che non hanno residenza anagrafica in Italia devono utilizzare apposito modulo di dichiarazione della condizione economica, allegando la documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese dove i redditi sono stati prodotti e i patrimoni sono posseduti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche competenti per territorio.

2. Per gli studenti residenti in Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la predetta documentazione, la medesima può essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

3. L'ISEE è determinato direttamente dall'Ateneo e inserito nel sistema informativo della didattica.

Articolo 32

Studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri o da Paesi in guerra

1. Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri ai sensi dell'articolo 13 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, individuati dalle vigenti disposizioni ministeriali, la valutazione della

condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

2. All'ISEE degli studenti nelle suindicate condizioni si attribuisce un valore pari a zero.

3. Il beneficio si applica anche agli studenti stranieri provenienti da Paesi in guerra dietro presentazione della certificazione indicata nel primo comma.

Capo VI - Contributi corsi post lauream

Articolo 33

Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione e ai corsi di specializzazione

1. Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione gli specializzandi, oltre all'imposta di bollo e, se dovuta, alla Tassa regionale per il diritto allo studio, devono versare il contributo annuale riportato nella seguente tabella:

Contributo annuale per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione			
Facoltà	Prima rata	Saldo	Totale
Medicina e chirurgia	euro 529,10	euro 529,10	euro 1.058,20
Scienze economiche, giuridiche e politiche	euro 849,45	euro 940,60	euro 1.790,05
Studi umanistici	euro 366,85	euro 587,85	euro 954,70
Biologia e Farmacia	euro 526,45	euro 526,45	euro 1.052,90
Ingegneria e Architettura	euro 750,00	euro 750,00	euro 1.500,00

2. Gli studenti iscritti a una scuola di specializzazione che hanno sostenuto tutti gli esami previsti entro l'anno accademico precedente all'anno di attuale iscrizione e che sostengono il solo esame di specializzazione nel corrente anno accademico sono esonerati dal pagamento del saldo del contributo.

3. Il contributo annuale per l'iscrizione a corsi di specializzazione viene determinato dal Consiglio di Amministrazione e inserito nell'apposito bando di ammissione.

Articolo 34

Contributo per l'iscrizione ai Master

1. Per frequentare i master è dovuto il pagamento di un contributo di iscrizione compreso tra l'importo minimo di euro 1.000,00 e l'importo massimo di euro 5.000,00 secondo quanto definito nei singoli bandi di selezione.

2. Per i dipendenti pubblici il contributo di iscrizione di cui al comma precedente è pari ai due terzi secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa stipulato con il Ministro della Pubblica Amministrazione.

Articolo 35

Iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca

1. Gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca sono esonerati dal pagamento del contributo per l'iscrizione e la frequenza dei corsi ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

2. Per essere regolarmente iscritti i dottorandi sono tenuti annualmente al versamento dell'imposta di bollo e della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Capo VII – Accertamenti sulle autocertificazioni

Articolo 36

Accertamenti sulle autocertificazioni

1. L'Università verifica le dichiarazioni prodotte dallo studente al fine della riduzione del contributo annuale onnicomprensivo avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente, in particolare attraverso la banca dati dell'ISEE gestita dall'INPS.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle indennità di mora previste all'articolo 4, è applicato allo studente il contributo onnicomprensivo annuale nella misura massima di euro 4.224.90.
3. L'Università, in conformità alle disposizioni normative vigenti, comunica all'INPS i benefici erogati agli studenti in base all'ISEE sotto forma di contributo economico e sotto forma di servizio o riduzione di contribuzione.
4. L'Università si riserva di segnalare all'Agenzia delle Entrate e/o alla Guardia di Finanza le situazioni che necessitano di verifica tra la contribuzione applicata a fronte della dichiarazione presentata e gli altri indicatori significativi rilevabili.



Regolamento contribuzione studentesca

Allegato 1 – Studenti in corso e fino al 1° anno fuori corso

Il contributo onnicomprensivo annuale calmierato indicato nelle tabelle sottostanti si applica agli studenti iscritti in corso e al primo anno fuori corso appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 24.335,12 e euro 30.000,00. I predetti studenti nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto prima della nuova iscrizione devono aver conseguito almeno:

- 10 CFU (iscrizione al secondo anno);
- 25 CFU (iscrizione dal terzo al 1° anno fuori corso).

Per gli studenti immatricolati non si tiene conto del requisito relativo ai CFU.

Il contributo onnicomprensivo annuale calmierato si applica se inferiore al contributo onnicomprensivo annuale determinato dall'Ateneo.

L'importo della **prima rata** per gli studenti che si immatricolano e gli studenti esonerati corrisponde al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 (o alla diversa misura dovuta per legge).

Per gli studenti non esonerati che si iscrivono ad anni successivi al primo l'importo della **prima rata** è variabile in funzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto:

- euro 248,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 1 alla 5;
- euro 277,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 6 alla 18;
- euro 386,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19 e 20 o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica.

L'importo della seconda rata è pari a:

- euro 303,25 per gli studenti che si immatricolano se collocati entro la fascia 18 o il minore importo dovuto;
- una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19 e 20;
- euro 71,25 per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, se collocati entro la fascia 18, o il minore importo dovuto;
- una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19 e 20, al netto dell'importo versato con la prima rata.

L'importo della terza rata è pari alla somma corrispondente al saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.

- Studenti che hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse (articoli dal 9 al 17 del presente Regolamento):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
Da euro	A euro	
0,00	24.335,11	euro 0,00

- Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione dell'esonero totale dalle tasse e hanno i requisiti per l'applicazione del **contributo calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno:**

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno
Da euro	A euro	
24.335,12	26.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,50
26.000,01	28.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,75
28.000,01	30.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,07 X 0,90

- Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato studenti in corso e fuori corso entro un anno o l'importo del contributo calmierato è superiore al contributo onnicomprensivo annuale stabilito dall'Ateneo iscritti in corsi di studio di:

Facoltà di Medicina e chirurgia

Fascia	ISEE		<u>Studenti attivi</u> contributo onnicomprensivo annuale	<u>Studenti inattivi</u> contributo onnicomprensivo annuale
	Da euro	A euro		
1	0,00	6.558,90	euro 337,55	euro 437,55
2	6.558,91	10.917,59	euro 409,30	euro 509,30
3	10.917,60	15.276,27	euro 484,45	euro 584,45
4	15.276,28	19.634,15	euro 554,95	euro 654,95
5	19.634,16	20.050,91	euro 561,90	euro 661,90
6	20.050,92	20.466,86	euro 567,10	euro 667,10
7	20.466,87	20.883,62	euro 572,15	euro 672,15
8	20.883,63	21.300,38	euro 577,40	euro 677,40
9	21.300,39	21.716,33	euro 582,55	euro 682,55
10	21.716,34	22.133,09	euro 589,70	euro 689,70
11	22.133,10	22.549,85	euro 596,65	euro 696,65
12	22.549,86	22.965,80	euro 603,75	euro 703,75
13	22.965,81	23.382,56	euro 610,85	euro 710,85
14	23.382,57	23.799,31	euro 617,90	euro 717,90
15	23.799,32	24.215,27	euro 624,95	euro 724,95
16	24.215,28	25.300,00	euro 683,95	euro 783,95
17	25.300,01	26.400,00	euro 718,60	euro 818,60
18	26.400,01	28.600,00	euro 753,75	euro 853,75
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,09027*(18,30 + ((291,2032*2,48207^{\wedge} (0,00002809* ISEE) + (83,5455+(0,0008125*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,09027*(18,30 + ((291,2032*2,48207^{\wedge} (0,00002809* ISEE) + (83,5455+(0,0008125*ISEE))))))$
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.173,00	euro 3.273,00

Facoltà di Biologia e Farmacia, Ingegneria e Architettura, Scienze

Fascia	ISEE		<u>Studenti attivi</u> contributo onnicomprensivo annuale	<u>Studenti inattivi</u> contributo onnicomprensivo annuale
	Da euro	A euro		
1	0,00	6.558,90	euro 337,55	euro 437,55
2	6.558,91	10.917,59	euro 408,70	euro 508,70
3	10.917,60	15.276,27	euro 482,55	euro 582,55
4	15.276,28	19.634,15	euro 551,75	euro 651,75
5	19.634,16	20.050,91	euro 558,00	euro 658,00
6	20.050,92	20.466,86	euro 563,05	euro 663,05
7	20.466,87	20.883,62	euro 568,10	euro 668,10
8	20.883,63	21.300,38	euro 573,05	euro 673,05
9	21.300,39	21.716,33	euro 578,15	euro 678,15
10	21.716,34	22.133,09	euro 585,15	euro 685,15
11	22.133,10	22.549,85	euro 592,10	euro 692,10
12	22.549,86	22.965,80	euro 599,00	euro 699,00
13	22.965,81	23.382,56	euro 605,95	euro 705,95
14	23.382,57	23.799,31	euro 612,90	euro 712,90
15	23.799,32	24.215,27	euro 619,90	euro 719,90
16	24.215,28	25.300,00	Euro 678,50	euro 778,50
17	25.300,01	26.400,00	euro 712,95	euro 812,95
18	26.400,01	28.600,00	euro 747,70	euro 847,70
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: 1,09027*(18,3+((291,2032*2,48207^(0,00002809*ISEE) + (85,345+(0,0005412*ISEE))))))	Si applica la seguente formula: 100+1,09027*(18,3+((291,2032*2,48207^(0,00002809*ISEE) + (85,345+(0,0005412*ISEE))))))
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.148,70	euro 3.248,70

Facoltà di Studi umanistici

Fascia	ISEE		<u>Studenti attivi</u> contributo onnicomprensivo annuale	<u>Studenti inattivi</u> contributo onnicomprensivo annuale
	Da euro	A euro		
1	0,00	6.558,90	euro 299,45	euro 399,45
2	6.558,91	10.917,59	euro 370,55	euro 470,55
3	10.917,60	15.276,27	euro 444,30	euro 544,30
4	15.276,28	19.634,15	euro 513,45	euro 613,45
5	19.634,16	20.050,91	euro 519,60	euro 619,60
6	20.050,92	20.466,86	euro 524,70	euro 624,70
7	20.466,87	20.883,62	euro 529,70	euro 629,70
8	20.883,63	21.300,38	euro 534,75	euro 634,75
9	21.300,39	21.716,33	euro 539,80	euro 639,80
10	21.716,34	22.133,09	euro 546,75	euro 646,75
11	22.133,10	22.549,85	euro 553,60	euro 653,60

12	22.549,86	22.965,80	euro 560,60	euro 660,60
13	22.965,81	23.382,56	euro 567,60	euro 667,60
14	23.382,57	23.799,31	euro 574,50	euro 674,50
15	23.799,32	24.215,27	euro 581,45	euro 681,45
16	24.215,28	25.300,00	euro 640,10	euro 740,10
17	25.300,01	26.400,00	euro 674,50	euro 774,50
18	26.400,01	28.600,00	euro 709,15	euro 809,15
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,09027*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(50,5+(0,000525*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,09027*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(50,5+(0,000525*ISEE))))))$
20	Superiore a euro 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.109,20	euro 3.209,20

Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche

Fascia	ISEE		Studenti attivi contributo onnicomprensivo annuale	Studenti inattivi contributo onnicomprensivo annuale
	Da euro	A euro		
1	0,00	6.558,90	euro 289,10	euro 389,10
2	6.558,91	10.917,59	euro 360,20	euro 460,20
3	10.917,60	15.276,27	euro 434,10	euro 534,10
4	15.276,28	19.634,15	euro 503,35	euro 603,35
5	19.634,16	20.050,91	euro 509,50	euro 609,50
6	20.050,92	20.466,86	euro 514,60	euro 614,60
7	20.466,87	20.883,62	euro 519,55	euro 619,55
8	20.883,63	21.300,38	euro 524,70	euro 624,70
9	21.300,39	21.716,33	euro 529,70	euro 629,70
10	21.716,34	22.133,09	euro 536,70	euro 636,70
11	22.133,10	22.549,85	euro 543,55	euro 643,55
12	22.549,86	22.965,80	euro 550,50	euro 650,50
13	22.965,81	23.382,56	euro 557,50	euro 657,50
14	23.382,57	23.799,31	euro 564,40	euro 664,40
15	23.799,32	24.215,27	euro 571,35	euro 671,35
16	24.215,28	25.300,00	euro 630,05	euro 730,05
17	25.300,01	26.400,00	euro 664,50	euro 764,50
18	26.400,01	28.600,00	euro 699,15	euro 799,15
19	28.600,01	87.723,05	Si applica la seguente formula: $1,09027*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(40,92+(0,00054*ISEE))))))$	Si applica la seguente formula: $100+1,09027*(18,3+((291,2032*2,48207^{(0,00002809*ISEE)}+(40,92+(0,00054*ISEE))))))$
20	Superiore a 87.723,05 o non comunica l'ISEE		euro 3.100,30	euro 3.200,30



Regolamento contribuzione studentesca

Allegato 2 – Studenti dal 2° anno fuori corso

Agli studenti iscritti fuori corso da oltre un anno in un corso di studi si applica un contributo onnicomprensivo annuale calmierato non superiore al 7% della quota di ISEE eccedente euro 13.000,00 euro aumentato del 50%, con un valore minimo di euro 200,00 euro se rientrano nelle seguenti condizioni:

- appartenenza a un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 13.001,00 euro e euro 30.000,00 euro;
- aver conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto prima della nuova iscrizione.

Gli studenti iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99 devono aver superato tre esami nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto prima della nuova iscrizione.

Il contributo onnicomprensivo annuale calmierato si applica se inferiore al contributo onnicomprensivo annuale determinato dall'Ateneo.

L'importo della **prima rata** per gli studenti esonerati corrisponde al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 (o alla diversa misura dovuta per legge).

Per gli studenti non esonerati l'importo della prima rata è variabile in funzione del contributo onnicomprensivo annuale dovuto:

- euro 248,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 1 alla 5;
- euro 277,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati nelle fasce ISEE dalla 6 alla 18;
- euro 386,00, di cui euro 16,00 di imposta di bollo, per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19 e 20 o che non hanno presentato l'autocertificazione della condizione economica.

L'importo della **seconda rata** è pari a:

- 303,25 per gli studenti che si immatricolano se collocati entro la fascia 18 o il minore importo dovuto;
- una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19 e 20;
- 71,25 per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, se collocati entro la fascia 18, o il minore importo dovuto;
- una somma corrispondente al 30% del contributo onnicomprensivo dovuto per gli studenti collocati nelle fasce ISEE 19 e 20, al netto dell'importo versato con la prima rata.

L'importo della **terza rata** è pari alla somma corrispondente al saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.

- Studenti che hanno i requisiti per l'applicazione dell'**esonero totale** dalle tasse (articoli dal 9 al 17 del presente Regolamento):

ISEE		Contributo onnicomprensivo
Da euro	A euro	
0,00	24.335,11	euro 0,00

- Studenti che hanno i requisiti per l'applicazione del **contributo calmierato studenti fuori corso iscritti da oltre un anno fuori corso**:

ISEE		Contributo onnicomprensivo annuale calmierato
Da euro	A euro	
0,00	14.904,00	euro 200,00
14.904,01	30.000,00	(ISEE-13.000,00) X 0,105

- Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato o l'importo del contributo calmierato è superiore al contributo onnicomprensivo annuale stabilito dall'Ateneo, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente l'iscrizione abbiano conseguito almeno 25 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 3 esami:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti
Da euro	A euro	Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale	
0,00	89.999,99	Contributo studenti in corso + 5%	Contributo studenti in corso + 15%
Superiore a euro 89.999,99 o non comunica l'ISEE		Contributo studenti in corso + 5%	Contributo studenti in corso + 20%

- Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo calmierato, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente l'iscrizione abbiano conseguito almeno 16 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 2 esami:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti
Da euro	A euro	Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale	
0,00	89.999,99	Contributo studenti in corso + 10%	Contributo studenti in corso + 20%
Superiore a euro 89.999,99 o non comunica l'ISEE		Contributo studenti in corso + 10%	Contributo studenti in corso + 25%

- Studenti che non hanno i requisiti per l'applicazione del contributo, che nei dodici mesi antecedenti al 10 agosto precedente l'iscrizione NON abbiano conseguito almeno 16 CFU o, se iscritti a corsi precedenti il D.M. 509/99, superato 2 esami:

ISEE		2° anno FC	3° anno FC e seguenti	Studenti inattivi Contributo onicomprensivo annuale
Da euro	A euro	Studenti attivi Contributo onnicomprensivo annuale		Contributo in base all'anno di FC di iscrizione + euro 100,00
0,00	89.999,99	Contributo studenti in corso + 15%	Contributo studenti in corso + 25%	
Superiore a euro 89.999,99 o non comunica l'ISEE		Contributo studenti in corso + 15%	Contributo studenti in corso + 30%	



Regolamento contribuzione studentesca

Allegato 3 – Studenti iscritti a Corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista)

Agli studenti iscritti a corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista) sono applicati gli articoli del presente Regolamento che fanno riferimento al calcolo della contribuzione. È previsto il seguente contributo onnicomprensivo annuale minimo, assorbente gli importi di contribuzione più bassi:

Modalità di erogazione della didattica	Contributo onnicomprensivo minimo annuale
Corsi erogati in modalità e-learning	euro 2.447,30
Corsi erogati in modalità blended-e-learning (modalità mista)	euro 1.814,85

Agli studenti iscritti a corsi di laurea erogati in modalità e-learning e blended-e-learning (modalità mista) sono applicati altresì gli articoli 19 e 20 del presente Regolamento.

Gli studenti devono pagare il contributo onnicomprensivo in tre soluzioni.

Prima rata:

- gli studenti che si immatricolano e gli esonerati, ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente Regolamento, devono versare la sola imposta di bollo di euro 16,00;
- gli studenti non esonerati che si iscrivono ad anni successivi al primo devono versare l'importo di euro 840,65 che comprende anche l'imposta di bollo.

Seconda rata:

- euro 1.364,80 per gli studenti che si immatricolano non esonerati;
- euro 540,15 per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo non esonerati.

Terza rata: importo pari al saldo del contributo onnicomprensivo dovuto.